

RIVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

# ATENEIO VENETO

ESTRATTO

anno CCXI, terza serie, 23/I (2024)



ATTI E MEMORIE DELL'ATENEIO VENETO

# ATENEIO VENETO

*Rivista di scienze, lettere ed arti*  
*Atti e memorie dell'Ateneio Veneto*



1 8 1 2

ATENEVO VENETO  
*Rivista semestrale di scienze, lettere ed  
arti*  
*Atti e memorie dell'Ateneo Veneto*  
CCXI, terza serie 23/I (2024)

Autorizzazione del presidente  
del Tribunale di Venezia,  
decreto n. 203, 25 gennaio 1960  
ISSN: 0004-6558  
iscrizione al R.O.C. al n. 10161

direttore responsabile: Michele Gottardi  
direttore scientifico: Gianmario Guidarelli  
segreteria di redazione: Marina Niero,  
Carlo Federico Dall'Orno  
e-mail: rivista@ateneoveneto.org

comitato di redazione  
Antonella Magaraggia, Shaul Bassi,  
Linda Borean, Michele Gottardi  
Simon Levis Sullam,  
Filippo Maria Paladini

comitato scientifico  
Michela Agazzi, Bernard Aikema,  
Antonella Barzazi, Fabrizio Borin,  
Giorgio Brunetti, Donatella Calabi,  
Ilaria Crotti, Roberto Ellero,  
Patricia Fortini Brown, Martina Frank,  
Augusto Gentili, Michele Gottardi,  
Michel Hochmann, Mario Infelise,  
Mario Isnenghi, Paola Lanaro,  
Maura Manzelle, Paola Marini,  
Stefania Mason, Letizia Michielon,  
Daria Perocco, Dorit Raines,  
Antonio Alberto Semi, Luigi Sperti  
Elena Svalduz, Xavier Tabet,  
Camillo Tonini, Alfredo Viggiano,  
Guido Zucconi

Editing e impaginazione  
Omar Salani Favaro

Stampato dalla tipografia  
Grafiche Veneziane soc. coop.  
Spedizione in abbonamento

Copyright  
© Presidente e soci Ateneo Veneto  
Tutti i diritti riservati



ATENEVO VENETO onlus  
Istituto di scienze, lettere ed arti  
fondato nel 1812  
212° anno accademico

Campo San Fantin 1897, 30124 Venezia  
tel. 0415224459  
<http://www.ateneoveneto.org>

presidente: Antonella Magaraggia  
vicepresidente: Filippo Maria Carinci  
segretario accademico: Alvise Bragadin  
tesoriere: Giovanni Anfodillo  
delegato affari speciali: Paola Marini



Iniziativa regionale realizzata in attuazione  
della L.R. n. 17/2019 - art. 32

*Donne e giustizia.*  
*Dissimmetrie legislative e agency delle donne.*  
*Un percorso diacronico*  
a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini  
e Alessandra Schiavon

I N D I C E

- 7 Michele Gottardi, *Congedi editoriali*
- 9 Gianmario Guidarelli, *Saluti editoriali*
- 13 Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, *Introduzione*
- 25 Alessandra Schiavon, *Una battaglia lunga una vita.*  
*La favolosa eredità di Marco Polo tra sentenze e tribunali*
- 39 Élisabeth Crouzet-Pavan, *Au-delà du droit. Pouvoir masculin*  
*et corps des femmes dans l'Italie de la première Renaissance*
- 57 Federica Ambrosini, *Il testamento. Uno spazio di libertà*  
*per le donne veneziane del Cinquecento*
- 73 Anna Bellavitis, *Donne e giudici a Venezia in età moderna.*  
*Doti, successioni, separazioni, violenze*
- 89 Daniela Lombardi, *Le gravidanze illegittime e la ricerca*  
*della paternità in età moderna*
- 107 Tiziana Plebani, *Spazio pubblico a Venezia nel Settecento.*  
*Le donne e la guerra dei caffè*
- 125 Chiara Valsecchi, *La condizione giuridica delle donne*  
*nella legislazione italiana tra Ottocento e Novecento*

- 141 Paola Stelliferi, «*La Resistenza continua*». *Le contraddizioni del periodo post-costituzionale*
- 161 Antonella Magaraggia, *Donne in magistratura. Un percorso in salita*
- 175 Nadia Maria Filippini, *La “politica dei processi”. Agency delle donne contro la violenza dei tribunali negli anni settanta*

TAVOLE

APPENDICE: organigramma, pubblicazioni

Paola Stelliferi

«LA RESISTENZA CONTINUA».

LE CONTRADDIZIONI DEL PERIODO POST-COSTITUZIONALE

*Alle origini della cittadinanza democratica*

Il grande tema della uguaglianza fu un aspetto di fondo della Resistenza, e a me pare che quando si dice che la Resistenza continua questo voglia dire certo l'impegno costante di lotta contro il fascismo ma anche lo sforzo di portare a compimento quegli spunti ideali traducendoli in realtà attuale.

Tullia Romagnoli Caretoni, 1976<sup>1</sup>.

Il periodo che intercorre tra il 1945 e il 1948 ha segnato l'origine del sistema politico repubblicano e, al tempo stesso, ha costituito «uno spazio temporale sospeso» durante il quale si sono sovrapposti piani storici differenti<sup>2</sup>. Questa polisemica stratificazione si fa particolarmente evidente se si adotta la prospettiva della storia delle donne, per la quale il secondo dopoguerra e l'avvio della transizione postfascista costituiscono uno dei capitoli più intensi. Gli esiti di questa fase, tuttavia, non corrisposero a quella intensità, come ha notato Elda Guerra<sup>3</sup>, e l'entusiasmo e le aspettative si mescolarono, già agli albori della Repubblica, con sprazzi di disincanto.

Il passaggio alla democrazia fu caratterizzato fin dagli esordi, per le donne, da innegabili conquiste e, contemporaneamente, da smacchi più o meno grandi, dal sapore talvolta della beffa. Basti pensare al

<sup>1</sup> MILANO, *Archivio dell'Unione femminile nazionale*, Archivio Tullia Romagnoli Caretoni I, b. 41, fasc. 5, 1976. Cfr. PAOLA STELLIFERI, *Tullia Romagnoli Caretoni nell'Italia repubblicana. Una biografia politica*, Roma, Viella, 2022.

<sup>2</sup> GIOVANNI BERNARDINI, MAURIZIO CAU, GABRIELE D'OTTAVIO, CECILIA NUBOLA, *Italia 1945-1948. Una proposta di lettura dell'età costituente*, in *L'età costituente. Italia 1945-1948*, a cura di Giovanni Bernardini, Maurizio Cau, Gabriele D'Ottavio, Cecilia Nubola, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 7-20.

<sup>3</sup> ELDA GUERRA, *Donne e relazioni di genere nell'Italia postbellica*, in *L'Italia repubblicana. Costruzione, consolidamento, trasformazioni, 1. Il primo ventennio democratico (1946-1966)*, a cura di Maurizio Ridolfi, Patrizia Gabrielli, Enzo Fimiani, Roma, Viella, 2020, p. 96.

Decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945, noto come “decreto De Gasperi-Togliatti” (leader dei partiti di massa che più si erano esposti a favore del suffragio femminile). Varato durante il secondo governo di Ivanoe Bonomi (presidente del Comitato centrale di liberazione nazionale-Cln), il provvedimento estese il diritto di voto alle donne che avessero compiuto il 21° anno di età e avviò la compilazione di liste elettorali femminili in vista delle future elezioni amministrative, previste per la primavera 1946<sup>4</sup>. Questo evento – pur segnando la vittoria di una lotta secolare, con dimensione transnazionale<sup>5</sup> – ottenne scarsa risonanza sulla stampa che, di conseguenza, non registrò due rilevanti aporie. Innanzitutto, il decreto non estese alle donne il voto passivo, ma solo quello attivo: sancì cioè che le donne potessero votare, ma non essere votate. Fu dunque necessaria una seconda misura che, un anno dopo, pose rimedio a questa “dimenticanza”, spia delle difficoltà con cui si stava metabolizzando la figura della donna eletta: quella che non si mobilita soltanto nelle opere assistenziali o nei momenti di emergenza, ma che legifera, governa, amministra ed è in prima linea nella quotidianità dell’attività politica.<sup>6</sup>

Il decreto del 1° febbraio 1945, inoltre, nel sancire il suffragio universale stabilì l’esclusione dal voto per una categoria specifica di donne: quelle «indicate nell’art. 354 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635». Si trattava – secondo le norme del regime fascista ancora in vigore – delle «donne che esercitano il meretricio fuori dei locali autorizzati» a prescindere dal possesso regolare, o meno, di un libretto sanitario. In altre parole, le prostitute di strada<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> GIULIA GALEOTTI, *Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica*, Biblink, Roma 2006; *Donne alle urne. La conquista del voto. Documenti 1864-1946*, a cura di Marina D’Amelia, Viella 2022 (I ed. Biblink 2006).

<sup>5</sup> *La libertà delle donne. Voci della tradizione politica suffragista*, a cura di Anna Rossi-Doria, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990.

<sup>6</sup> ANNA ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica italiana agli inizi della Repubblica*, in EAD., *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Roma, Viella, 2006, pp. 127-207; *Una donna un voto*, a cura di Vinzia Fiorino, «Genesis», V-2 (2006).

<sup>7</sup> Art. 354 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Le meretrici in possesso del libretto sanitario regolarmente tenuto, ai sensi dell’art. 20 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose». Art. 20 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846: «Le donne che esercitano il meretricio fuori dei locali autorizzati, qualora volontariamente si sottopongono a visite mediche periodiche da parte dei medici visitatori o dei medici

Per spiegare questa decisione è necessario calarsi nel contesto dell'occupazione alleata e tenere a mente lo schema valoriale allora predominante che ancorava la cittadinanza delle donne alla funzione sociale della maternità. L'urgenza di voltare pagina rispetto alla guerra, «sinonimo di illegalità generalizzate e di licenze morali», fu accompagnata dalla condanna morale delle “segnoirine” schedate il cui numero aumentò in un modo giudicato preoccupante tra il 1945 e il 1947<sup>8</sup>. Se tutte le prostitute erano ritenute «dedite al mal costume», quelle che esercitavano ostentatamente sulle pubbliche vie erano considerate ancor più immorali e pericolose dal punto di vista sanitario<sup>9</sup>. Come ha sottolineato Chiara Fantozzi, dunque, la decisione di escludere le prostitute “girovaghe” dalla cittadinanza attiva (e l'inclusione invece delle meretrici operanti nei bordelli dello Stato) può essere letta anche alla luce della annosa disputa tra sostenitori del sistema regolamentarista e “abolizionisti”<sup>10</sup>.

L'esclusione delle prostitute di strada dalle liste elettorali venne corretta due anni dopo con la legge n. 1058/1947 che, nel pieno della smobilitazione degli Alleati, regolamentò le categorie di persone non ammesse al voto in vista delle elezioni politiche del 18 aprile 1948; le prime dell'Italia repubblicana. Questa misura non intaccò la distinzione tra prostituzione legale e clandestina che non venne meno, pur essendo al centro di continui dibattiti. Come è noto, infatti, i bordelli a gestione pubblica introdotti da Napoleone Bonaparte e poi diffusi in molti paesi europei e nelle loro colonie, in Italia rimasero in piedi, su tutto il territorio nazionale, dal 1860 fino al 1958. Ciò significa che – dopo aver attraversato l'età liberale e il ventennio fascista – la prostituzione di Stato fu conservata anche nella nuova Italia democratica, grazie a una trasversale compiacenza dei partiti politici, fino alla promulgazione della celebre “legge Merlin”<sup>11</sup>.

addetti ai dispensari per la sifilide e le malattie veneree, vengono munite di apposita tessera sanitaria».

<sup>8</sup> VINZIA FIORINO, *Lo spazio pubblico delle donne: suffragio, cittadinanza, diritti politici*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, a cura di Silvia Salvatici, Roma, Carocci, 2022, p. 75.

<sup>9</sup> Sulla prostituzione durante il fascismo e nella transizione democratica: ANNALISA CEGNA, *Donne pubbliche: tolleranza e controllo della prostituzione nell'Italia*, Roma, Viella, 2023; CHIARA FANTOZZI, *Seguire gli alleati: prostituzione e migrazioni femminili nell'Italia occupata*, in *Genere, sesso, migrazione*, a cura di Fabio Amato, Roma, DeriveApprodi, 2021, pp. 75-89.

<sup>10</sup> EAD., *Raccontare Tombolo. Prostituzione di guerra e confini della cittadinanza nella transizione alla democrazia*, «The Italianist», 3 (2018), p. 420.

<sup>11</sup> Cfr. SANDRO BELLASSAI, *La legge del desiderio. La legge Merlin e l'Italia degli anni Cin-*

Come vedremo nelle prossime pagine, la lunga permanenza del sistema delle “case chiuse” non fu un evento eccezionale ma si collocò in uno scenario fitto di continuità che, in non rari casi, trovarono un nuovo impianto nelle contraddizioni dell’età post-costituzionale: una fase peculiare di mancato allineamento tra i tempi della riforma della rappresentanza politica e quelli della dismissione degli «schemi culturali che, in continuità col passato, perpetuavano pulsioni difficilmente componibili con la nascente cittadinanza democratica»<sup>12</sup>.

*Pubblico e privato: le ambivalenze della Costituzione*<sup>13</sup>

L’avvento della Repubblica comportò indubbiamente il riconoscimento di importanti nuovi diritti per le donne e questo grazie soprattutto alla Costituzione, votata il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 seguente, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Si tratta di un testo autorevole, «un monumento del costituzionalismo europeo uscito dalle dittature» e una delle più longeve tra le carte costituzionali scritte nel continente che, nonostante le modifiche apportategli nel corso del tempo, è tutt’ora in vigore<sup>14</sup>.

Alla stesura della Costituzione parteciparono 21 donne. Le elette non arrivarono dunque alla soglia del 4% dell’Assemblea, ma fecero pesare la loro voce, dimostrandosi consapevoli di dover volgere lo sguardo al futuro, al consolidamento e allo sviluppo del sistema democratico. La storiografia ha ormai da tempo messo in luce il ruolo della loro collaborazione soprattutto nella formulazione dei principi fondamentali destinati a indirizzare lo sviluppo civile della società italiana. Tra questi, l’articolo 3:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

quanta, Roma, Carocci, 2006; LILIOSA AZARA, *I sensi e il pudore. L’Italia e la rivoluzione dei costumi (1958-68)*, Roma, Donzelli, 2018.

<sup>12</sup> FANTOZZI, *Raccontare Tombolo*, p. 429.

<sup>13</sup> Per le considerazioni sulla storia della Costituzione in ottica di genere sono debitrice delle relazioni presentate al convegno *Intorno al 1948. Otto articoli della Costituzione nella storia delle donne* (Roma, 8-9 novembre 2018) organizzato dalla Società italiana delle storiche: <https://societadellestoriche.it/intorno-al-1948-otto-articoli-della-costituzione-nella-storia-delle-donne/>. Per tutti i siti web, ultima consultazione il 23 luglio 2024.

<sup>14</sup> RAFFAELE ROMANELLI, *L’Italia e la sua Costituzione. Una storia*, Roma-Bari, Laterza, 2023, pp. 5-6.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese<sup>15</sup>.

Questo articolo si rivelerà un faro per correggere alcune delle strutture che caratterizzavano il rapporto delle donne con il diritto alle origini della Repubblica e per introdurre delle cesure rispetto all'ordinamento giuridico ereditato dal fascismo. Al tempo stesso, elementi di continuità (profondi sia sul piano simbolico, sia su quello materiale) trovarono fondamento in altri articoli della Costituzione e, nello specifico, in quelli relativi alla famiglia.

Il testo costituzionale fu sotto molti punti di vista il frutto di una mediazione fra la cultura cattolica e quella della sinistra che si rilevarono più convergenti, in questa fase, di quanto lo sarebbero state in seguito. Non furono pochi, ad esempio, i costituenti democristiani che adottarono posizioni molto aperte ai diritti dei lavoratori, trovando punti di mediazione avanzati con socialisti e comunisti. Eppure, di fronte al tema di un'effettiva parità di genere, questa promessa di equilibrio vacillò. Come ben spiegato da Alessandra Pescarolo, per quanto riguarda la posizione sociale delle donne, gli esponenti democristiani (da Giorgio La Pira a Giuseppe Dossetti, fino ad Aldo Moro) misero in primo piano il loro ruolo nella famiglia. L'ideale della domesticità plasmò le loro posizioni, in sintonia con quelle della Chiesa che nel dopoguerra investì le donne di un ruolo prezioso: la difesa pubblica della "famiglia tradizionale"<sup>16</sup>.

Nel complesso l'Assemblea costituente tramandò la concezione della famiglia che era stata sancita dal Codice napoleonico prima e dalla legislazione civile del Regno d'Italia poi, senza recepire dunque l'affermazione dei diritti individuali delle donne all'interno della sfera domestica. Ne derivò uno squilibrio tra pubblico e privato ben testimoniato dall'art. 29 (Parte I *Diritti e doveri dei cittadini*, titolo II *Rapporti etico-sociali*):

<sup>15</sup> Per gli articoli della Costituzione citati nel testo rimando al sito del Senato della Repubblica: <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3>.

<sup>16</sup> ALESSANDRA PESCAROLO, *Il lavoro nella Costituzione: fonte della cittadinanza o sfera preclusa?*, «La Nuova Giuridica – Florence Law Review», 1 (2023), pp. 76-109.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

La formulazione approvata appare quantomeno ambivalente. Da un lato, il primo comma non recepì la clausola (auspicata dalla Dc) dell'indissolubilità del matrimonio, aprendo così un varco a una futura legge sul divorzio; il secondo comma inoltre esplicitò il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, rivelandosi cruciale (insieme all'art. 3) in vista di una riforma del diritto di famiglia. Dall'altro, la priorità assegnata all'unità e l'uso di una formula ossimorica – famiglia come «società naturale» – tesero a naturalizzare un modello di famiglia considerato “tradizionale”, negandone la lunga evoluzione socioculturale. Un'impostazione, quest'ultima, che sentiamo riecheggiare ancora oggi nelle politiche sulla famiglia e sul matrimonio delle destre e delle forze conservatrici.

In un saggio (tutt'ora imprescindibile) dedicato alle origini della Repubblica, Anna Rossi-Doria ha spiegato chiaramente come l'egemonia della concezione cattolica sulla famiglia – fortemente asimmetrica – si sia imposta in modo schiacciante anche tra le file della sinistra<sup>17</sup>. L'unità familiare come fondamento della comunità sociale e politica accomunò culture politiche diverse, mentre la bandiera della parità non fu brandita in modo deciso neppure dai costituenti e dalle costituenti comuniste, né per quanto riguarda la famiglia, né per il lavoro. Piuttosto, dalla centralità assegnata a quello che veniva considerato un nucleo di solidarietà e un architrave essenziale dell'ordine morale e sociale, derivò uno scivolosissimo rapporto tra lavoro di cura e lavoro extradomestico, come appare evidente dall'art. 37 (Titolo III *Rapporti economici*):

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

<sup>17</sup> ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica*, pp. 127-207.

Fiumi di inchiostro sono stati versati per riflettere sull'ambiguità dell'art. 37 nel quale il lavoro è assunto come attributo per le donne (eventualmente lavoratrici) e come elemento identitario per l'uomo-lavoratore<sup>18</sup>. La contraddizione insita nella norma è evidente: al primo comma difende il principio di parità e al secondo tutela la funzione familiare delle donne definendola, attraverso la scelta dell'aggettivo «essenziale», una responsabilità necessaria, preziosa e, al tempo stesso, ontologicamente legata al corpo, predeterminata. Caratteristica, quest'ultima, che permise di tacerne il valore economico e di riaffermare la maternità come elemento centrale dell'identità femminile, infrangendo sia la promessa universalista e ugualitaria dell'art. 3, sia il primo principio fondamentale: «L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro». Mentre l'art.1 rese più aperto e inclusivo il nesso fra lavoro e cittadinanza, l'art. 37 indebolì questo nesso specificamente per le donne.

Gli effetti furono numerosi e di differente portata. Se facciamo un passo in avanti, se ne può rintracciare un'eco nella battaglia per l'istituzione della scuola statale per l'infanzia, sviluppata nel corso dei governi del cosiddetto "centro-sinistra organico" (1963-1968). Il dibattito parlamentare si incagliò su una questione solo in apparenza formale: se l'insegnamento dovesse essere di competenza esclusiva della donna («un'insegnante») o accessibile anche all'uomo («un'insegnate»). La "crisi dell'apostrofo" (come è stata poi soprannominata) fornì il pretesto per procrastinare la riforma, sancendo la fine del secondo governo di Aldo Moro<sup>19</sup>. Dopo altri due anni di dibattiti si arrivò all'approvazione della legge n. 444/1968 che istituì la scuola materna statale (facoltativa e gratuita) per l'età prescolastica con fini «di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia». Si trattò di una legge rilevante e – insieme a quella, fondamentale, che introdusse la scuola media unica nel 1964 – tra le poche riforme attuate tra quelle dell'ambizioso programma di coalizione Dc-Psi. Al tempo stesso, la sua

<sup>18</sup> Oltre al già citato saggio di Pescarolo, segnalo in particolare ALESSANDRA GISSI, *La «fonction essentielle» des femmes: Famille, travail domestique et salaire en Italie entre fascisme et République*, «Rives méditerranéennes», 60 (2020), pp. 109-132.

<sup>19</sup> MONICA GALFRÉ, *Tutti a scuola! L'istruzione nell'Italia del Novecento*, Roma, Carocci, 2017, p. 205.

portata sul piano pedagogico fu moderata perché si preoccupò di creare un ambiente sostitutivo della madre, piuttosto che stimolare bambini e bambine alla socializzazione. Del resto, se i socialisti avevano trattato la materia facendo riferimento agli articoli 33 e 34 della Costituzione relativi al diritto allo studio, la Dc era stata invece guidata dall'art. 31 e dal principio della tutela della maternità, riuscendo alla fine ad affermare il «carattere materno di ausilio e compimento dell'opera della famiglia» che la nuova istituzione avrebbe dovuto avere e che venne ribadito nella sua stessa denominazione: scuola *materna* e non *per l'infanzia*<sup>20</sup>.

Con una solerzia che non può non colpire alla luce delle perduranti polemiche sul “linguaggio inclusivo”, il legislatore abbandonò l'uso consolidato e indiscusso del genere maschile neutro e universale e declinò al femminile tutte le professioni citate. Nella scuola materna statale fu previsto che vi lavorassero «le ispettrici, le direttrici, le insegnanti e le assistenti». Facile individuare, dietro la zelante esclusione degli uomini da questo settore, lo scarso valore assegnato alla formazione primaria e, soprattutto, i pregiudizi rispetto al lavoro femminile, fortemente squalificato e quindi mal retribuito.

### *Lavoro e famiglia nella lunga transizione democratica*

Un andamento ambivalente caratterizzò gli anni Cinquanta. Da un lato, la figura della moglie/madre, subalterna ma centrale nella coesione familiare, fu proiettata dai cattolici dal piano sociale a quello politico; dall'altro, le parlamentari dei partiti di sinistra, con i colleghi più sensibili, intrapresero una serie di battaglie interne al mondo del lavoro femminile per renderlo più uguale nei diritti a quello degli uomini. Ne derivò una legislazione indirizzata alla tutela delle lavoratrici in quanto madri, che imboccò solo parzialmente la strada del comma 2 dell'art. 3<sup>21</sup>.

L'approvazione della legge n. 860/1950 sulla «tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri» incarnò l'orientamento prevalente nel movimento operaio che, come nella legislazione sulla protezione tra Ottocento e Novecento, subordinò l'obiettivo della parità salariale a quello della protezione della lavoratrice madre. Detta “legge Noce” – dal nome della ex costituente e deputata comunista che più si impegnò

<sup>20</sup> STELLIFERI, *Tullia Romagnoli Carettoni*, pp. 113-118.

<sup>21</sup> ALESSANDRA PESCAROLO, *Lavoro e riconoscimento: un binomio mobile*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, p. 181.

per realizzarla con il sostegno della democristiana Maria Federici – la misura introdusse il divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino; il divieto di utilizzare le donne incinte per il trasporto e il sollevamento di pesi e altri lavori pericolosi, faticosi e insalubri; il divieto di impiegare donne nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive, salvo possibili estensioni. Garantì inoltre l’assistenza medica al parto, periodi di riposo per l’allattamento nonché il trattamento economico durante le assenze per maternità.

La “legge Noce” inaugurò il decennio d’oro della casalinga a tempo pieno, durante il quale le questioni legate al lavoro femminile, domestico ed extradomestico acquisirono una rinnovata centralità<sup>22</sup>. Come spiegato da Enrica Asquer, l’apparato discorsivo che accompagnò il “miracolo economico” evocò dirompenti trasformazioni nella routine quotidiana delle donne per effetto dell’avvento dei nuovi beni di consumo per la casa (elettrodomestici, detersivi, utensili in plastica, cibi pronti). La “professione” della casalinga venne da più parti proposta come «un orizzonte interclassista» che avrebbe, da un lato, sconfitto definitivamente la ritrosia delle donne delle élites nei confronti del lavoro casalingo, dall’altro, ammaliato le donne delle classi popolari prospettando loro l’emancipazione dall’obbligo del lavoro extradomestico<sup>23</sup>. Fu così che, sotto l’ombrello simbolico della modernità, si rafforzò il processo di “visibilizzazione” della dimensione professionale del lavoro della casalinga: un processo che era stato favorito tra le due guerre dalla diffusione del taylorismo e poi dall’enfasi fascista sul valore del lavoro della casalinga, con la sua indubbia (e come abbiamo visto, duratura) ambiguità tra riconoscimento sociale, missione e, soprattutto, competenza “naturale”<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> In Italia dal 1951 al 1971 si registrò il declino delle economie familiari contadine. Per le donne l’uscita dal mondo agricolo, dove le attività di cura familiare convivevano con il lavoro nei campi, diede luogo soprattutto a un aumento del numero delle donne registrate dai censimenti come “casalinghe”: cfr. EAD., *Oltre la minorità giuridica*, in *Cittadinanze incompiute. La parabola dell’autorizzazione maritale*, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2021, p. 268.

<sup>23</sup> ENRICA ASQUER, *Tra casa e mercato: genere, consumo e lavoro familiare*, in *Storia delle donne nell’Italia contemporanea*, p. 205.

<sup>24</sup> ALESSANDRA GISSI, *The Home as a Factory. Rethinking the Debate on Housewives’ Wages in Italy, 1929-1980*, in *What is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era to the Present*, ed. by Raffaella Sarti, Anna Bellavitis, Manuela Martini, New York-Oxford, Berghahn, p. 142.

Non sorprende dunque che al termine del “miracolo economico” l’uguaglianza di genere restasse un traguardo lontano. Un passo avanti, di grande importanza simbolica e concreta, fu compiuto con la legge n. 66/1963 che ammise le donne «ai pubblici uffici ed alle professioni», a esclusione della Guardia di finanza e delle forze armate<sup>25</sup>. Questa legge pose fine a una discriminazione di lungo periodo (con origine nel Codice napoleonico) contro la quale si erano levate singole voci e successivamente un movimento di donne sempre più ampio che nel 1919 ne aveva ottenuto l’abrogazione parziale. Subito dopo la guerra, infatti, la legge Sacchi aveva abolito l’autorizzazione maritale e consentito alle donne l’ingresso alle professioni e agli impieghi pubblici, con esclusione però di quelli che implicavano «poteri pubblici giurisdizionali»<sup>26</sup>. Questo retaggio discriminatorio – dovuto all’intento di tutelare la figura della moglie (e quindi la famiglia) più che la donna – fu cancellato tredici anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione e a seguito di un pronunciamento della Corte costituzionale<sup>27</sup>.

Nello stesso anno si concluse il lungo confronto parlamentare finalizzato a escludere dai contratti di lavoro la cosiddetta “clausola di nubilitato”. La legge n. 7/1963 contrastò la pratica delle lettere di dimissioni in bianco fatte firmare alle neoassunte per consentirne il licenziamento dopo le nozze. Di lì a poco fu il turno della pensione alle casalinghe e quindi dell’abolizione del “coefficiente Serpieri” in agricoltura: una misura che dal 1934 aveva previsto un sistema di valutazione in base al quale il lavoro svolto da una donna veniva considerato pari al 50% di quello svolto da un uomo (fig. 1).

La lunga tradizione della legislazione di tutela della maternità raggiunse il suo apice con l’estensione delle norme protettive del lavoro femminile previste dalla legge n. 1204/1971, *Tutela delle lavoratrici madri*, dopodiché lo stesso termine “tutela” iniziò ad assumere un’accezione negativa. Nel corso degli anni settanta, con il rallentamento del boom industriale e l’espansione dei servizi, si delinearono nuove prospettive e la battaglia per una emancipazione sostanziale delle donne iniziò a essere condotta sulla strada della parità più che su quella della protezione<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> FATIMA FARINA, *Donne nelle forze armate. Il servizio militare femminile in Italia e nella Nato*, Roma, Viella, 2015.

<sup>26</sup> Cfr. *Cittadinanze incompiute*.

<sup>27</sup> Si rimanda al saggio di Antonella Magaraggia in questo stesso fascicolo.

<sup>28</sup> MARIA VITTORIA BALLESTRERO, *La protezione concessa e l’uguaglianza negata: il lavoro*

Il vero punto di svolta coincise con la legge n. 903/1977. La cosiddetta “legge Anselmi” sancì l’illegittimità della discriminazione delle donne sul lavoro, armonizzando l’ordinamento italiano con le direttive della Comunità europea e preparando il terreno per estendere progressivamente i diritti della madre al padre, in linea con lo spirito della recente riforma del diritto di famiglia. E proprio questa legge (n. 151/1975) fu in prospettiva anche più importante della “legge di parità” perché ruppe il doppio registro che poneva il destino familiare delle donne in contrasto con la loro presenza nel lavoro<sup>29</sup>.

Alla base della riforma del diritto di famiglia può essere individuato il rifiuto della contraddizione tra le tante e rilevanti conquiste nella sfera pubblica e la contemporanea persistenza di una condizione di subalternità in quella privata. In particolare, apparivano oramai stridenti le discriminazioni insite nel Codice civile varato nel 1942 e conservato dalla Repubblica: un complesso di norme che – avendo derivato gli articoli sui diritti e sui doveri del matrimonio direttamente dal codice Pisanelli del 1865 – aveva basato la “garanzia dell’unità familiare” sull’asimmetria tra i coniugi<sup>30</sup>. Questo sottofondo organicista, con linee di continuità che dalla Repubblica risalivano ben oltre il fascismo e chiamavano in causa le origini stesse della regolamentazione dei rapporti di diritto privato<sup>31</sup>, dopo lo scossone dell’introduzione del divorzio nel 1970 visse una vera e propria sterzata: la riforma del 1975 rappresentò infatti un deciso passo verso l’attuazione dell’art. 29 della Costituzione, a garanzia dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Impatto rivoluzionario ebbe, inoltre, il nuovo art. 24 che rese reciproco l’obbligo (prima solo del marito), di provvedere al mantenimento dell’altro coniuge «in proporzione alla sua sostanza», in contrasto con l’antico modello del *male breadwinner*. Un altro attacco alla struttura gerarchica della famiglia fu dato dall’inedita attenzione prestata ai diritti dei minori, insita nella norma secondo la quale la potestà, l’educazione e il mantenimento dei figli spettano a entrambi i genitori, con l’obbligo di

*femminile nella legislazione italiana*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 445-469; IRENE STOLZI, *La parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, «Studi storici», 60 (2019), n. 2, pp. 253-287.

<sup>29</sup> PESCAROLO, *Lavoro e riconoscimento*, p. 181.

<sup>30</sup> Si rimanda al saggio di Chiara Valsecchi in questo stesso fascicolo.

<sup>31</sup> EMMANUEL BETTA, *Identificazione di genere: corpi e culture delle sessualità*, in *Storia delle donne nell’Italia contemporanea*, p. 276.

«tener conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni» dei figli stessi. Furono attenuate infine le differenze tra figli legittimi e illegittimi, di cui ora si parlava solo come di figli "naturalisti"<sup>32</sup>.

In sintesi, superando l'ordinamento fascista, il nuovo diritto di famiglia adeguò il Codice civile alla mutata realtà sociale. Tuttavia, soprattutto negli ambienti legati al movimento femminista, non si poté fare a meno di notare come la riforma giungesse con ritardo eclatante rispetto alle trasformazioni sociali già maturate. La critica femminista al diritto, del resto, investì l'ordinamento giuridico nel suo complesso, guardando alle asimmetrie di potere codificate dentro e fuori la famiglia. In questo quadro, la possibilità di divorziare fu considerata imprescindibile (tanto che non mancò il sostegno dei collettivi femministi al "no" alla campagna referendaria del 1974), ma non più importante della liberazione delle donne dal ruolo coatto di mogli: dall'idea cioè del matrimonio come "carriera" e unica aspirazione<sup>33</sup>. La legislazione di tutela, invece, fu interpretata come un'arma a doppio taglio perché non metteva in discussione l'inferiorità delle donne nella famiglia e non svelava l'origine sessuale della subordinazione femminile.

In verità, va registrato che lo scetticismo verso questa tradizione legislativa andò ben oltre i confini dei collettivi femministi. Ne è un esempio – tra i tanti – l'intenso dibattito pubblico e politico che nel 1976 si innescò a partire da una proposta di legge della senatrice della Sinistra indipendente Tullia Romagnoli Caretoni. Si trattava delle *Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia*. Il testo prendeva le mosse dalla promessa di uguaglianza e dal sogno di libertà insito nella guerra di Liberazione e puntava a cancellare dai codici, dal sistema previdenziale e dall'istituzione scolastica gli elementi di discriminazione sessuale retaggio della cultura patriarcale fascista di cui erano il prodotto<sup>34</sup>.

Il disegno di legge ebbe una fortuna parziale. Ampiamente discusso sulla stampa, fu velocemente smantellato all'interno del Parlamento. L'istituzione di una commissione parlamentare – che prefigurava la

<sup>32</sup> Cfr. RAFFAELLA SARTI, *Calendario civile. 19 maggio 1975: la riforma del diritto di famiglia*, «Rivista il Mulino», [www.rivistailmulino.it/a/19-maggio-1975](http://www.rivistailmulino.it/a/19-maggio-1975).

<sup>33</sup> Cfr. PAOLA STELLIFERI, *I femminismi dall'Unità ad oggi*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, p. 102.

<sup>34</sup> Cfr. STELLIFERI, *Tullia Romagnoli Caretoni*, cap. 6.

Commissione nazionale per la parità e per le pari opportunità che sarebbe stata istituita dieci anni dopo<sup>35</sup> – fu seccamente rifiutata, mentre dei primi 10 articoli del testo furono infine salvati soltanto i primi due, dedicati all’abrogazione dell’attenuante della causa d’onore dal Codice penale (Cp). Questa misura sarebbe passata due legislature dopo, attraverso la legge n. 442/1981, esito della battaglia quasi ventennale contro delitto d’onore, matrimonio riparatore e, più in generale, contro l’impianto del Codice Rocco basato «sul principio della subordinazione della donna rispetto all’uomo» che attribuiva «a quest’ultimo la proprietà del corpo femminile»<sup>36</sup>.

*Sessualità e riproduzione: un ordito stratificato di modelli normativi*

Anche nella codificazione della violenza maschile contro le donne si rintracciano continuità di lungo, anzi lunghissimo periodo<sup>37</sup>. All’indomani della nascita del Regno d’Italia e fino alla fine del Novecento, infatti, la violenza carnale non è stata collocata tra i delitti contro la persona, bensì tra quelli contro il buon costume e l’ordine delle famiglie (secondo il Codice Zanardelli del 1889) e poi tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume (secondo il titolo IX del Cp Rocco del 1930).

Come ha efficacemente sintetizzato Laura Schettini, il fatto che l’oggetto della tutela non fosse la persona spiega la lunga consuetudine di condotte processuali nelle quali, a essere interrogati e messi sotto esame, erano i comportamenti femminili, giudicati nella loro (maggiore o minore) onorabilità. Persino il riconoscimento della donna violentata come “vittima” sottostava (ma forse si potrebbe usare anche il tempo presente) a diverse variabili, quali ad esempio l’adesione o meno a determinati modelli di genere, la condizione sociale, la razzializzazione, la rispettabilità. La questione della “legittima vittima” è legata a quella dell’onore. Nel Codice Rocco il controllo dei corpi delle donne era

<sup>35</sup> La Commissione è stata istituita nel 1984 e poi è stata regolamentata in sede di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri con la legge n. 400/1988.

<sup>36</sup> VITTORIA CALABRÒ, *Storia di un contrastato tramonto. La legge abrogativa della causa d’onore e del matrimonio riparatore*, in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, a cura di Maria Antonella Cocchiara, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 275-328.

<sup>37</sup> TIZIANA NOCE, *Il corpo del reato. Diritto e violenza sessuale nell’Italia dell’Ottocento*, San Cesario di Lecce, Manni, 2009; *La violenza contro le donne nella storia*, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma, Viella, 2017.

affiancato dalla tutela di un senso dell'onore di tipo sessuale che aveva a che fare con la verginità e, soprattutto con la fedeltà. Riguardando direttamente il tema della legittima discendenza, l'onore costituiva un bene di cui le donne erano depositarie ma non padrone perché di esso erano responsabili i maschi della famiglia o della comunità<sup>38</sup>.

È così che si spiega il fatto che l'infrazione della fedeltà sessuale da parte di una moglie sia stato formulato come un reato punibile con particolare severità (la detenzione). Secondo gli articoli n. 559 (reato dell'adulterio semplice compiuto dalla moglie) e n. 560 (concubinato del marito), la moglie incorreva nel reato anche se tradiva il marito un'unica volta; il delitto era punibile a querela del marito; con l'adultera era trascinato nella pena l'amante. Quando invece era il marito a tradire, l'infedeltà veniva sanzionata solamente se l'uomo conviveva «nella casa coniugale o notoriamente altrove» con la sua «concubina»<sup>39</sup>. Nonostante le profonde trasformazioni innescate negli anni del «miracolo economico», la forbice tra i comportamenti considerati leciti e illeciti per uomini e donne non si attenuò, ma fu anzi avallata da alcune sentenze della Corte costituzionale che – fino alla fine degli anni Sessanta – confermarono la particolare severità con cui si sarebbe dovuta giudicare l'infedeltà sessuale di una donna sposata.

Ancora più a lungo resistette, come abbiamo già accennato, la causa d'onore per i reati di violenza sessuale, tema nel corso degli anni Sessanta sarcasticamente posto al centro di vari film, da *Divorzio all'italiana* di Pietro Germi a *La ragazza con la pistola* di Mario Monicelli. Per quasi un secolo – dal Cp Zanardelli del 1889 che la prevede come attenuante, passando per il fascismo che la regolò come reato specifico, fino al 1981 – l'omicidio di moglie, figlia, sorella, considerata responsabile di «illegittima relazione carnale», compiuto da un uomo «nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia», fu considerato qualcosa di molto lontano da un gesto improvviso e impulsivo: un atto «in qualche modo socialmente dovuto e per questo punibile con misure ridotte rispetto ad altri omicidi»<sup>40</sup>. Oltre al delitto d'onore,

<sup>38</sup> LAURA SCETTINI, *La violenza maschile contro le donne*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, pp. 135-162.

<sup>39</sup> Cfr. STELLIFERI, *Tullia Romagnoli Caretoni*, pp. 98-101.

<sup>40</sup> DOMENICO RIZZO, LAURA SCETTINI, *Saggio introduttivo*, in *Maschilità e violenza di genere*, «Genesis», XVIII (2019), n. 2, p. 9.

fino al 1981 rimase in piedi anche il “matrimonio riparatore”, regolato dall’art. 544 che prevedeva che il matrimonio tra l’autore del reato di violenza sessuale e la persona offesa estinguesse il reato.

Il Parlamento indugiò dunque per quasi venti anni sull’abrogazione di questi cardini della morale sessuale misogina e virilista sancita dagli ordinamenti giuridici dell’Italia liberale e fascista<sup>41</sup>. È importante però sottolineare – soffermandoci sul ventennio – che l’attenuante della causa d’onore fu prevista da Alfredo Rocco, nella forma dell’attenuante, anche per altri crimini, tra cui quelli regolamentati dagli art. 545-550 del titolo X.

Dedicato ai «delitti contro la integrità e la sanità della stirpe», il titolo X esprimeva la volontà di Mussolini di arrestare il calo demografico in atto ma anche il nesso, strettissimo, tra maternità e nazionalismo<sup>42</sup>, regolamentando scrupolosamente, nel suo insieme, differenti fattispecie penali relative all’aborto procurato e alla propaganda degli anticoncezionali. Obiettivo di questo aspro controllo dei comportamenti riproduttivi era la protezione della “stirpe integra e sana”<sup>43</sup>. Con un paradosso solo apparente, però, questo zelante sforzo di disciplinare la sessualità femminile convisse con un articolo (il n. 551) che prevedeva attenuanti nel caso in cui il procurato aborto fosse stato commesso per evitare il pubblico scandalo, ossia per interrompere una gravidanza illegittima.

Fin dall’immediato secondo dopoguerra non mancarono attori sociali intenti a mettere in discussione il complesso e stratificato ordito di modelli normativi e a svelarne la matrice fascista: tra questi, si posero in prima linea l’Aied-Associazione italiana educazione demografica e l’Udi-Unione donne italiane<sup>44</sup>. Anche le ricezioni delle pratiche disciplinanti non furono univoche, bensì molteplici, fin dai primi anni della storia repubblicana durante i quali il tema della demografia – fortemente connotato dal fascismo – fu progressivamente risemantizzato attraverso un percorso tortuoso e contraddittorio.

<sup>41</sup> SANDRO BELLASSAI, *L’invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell’Italia contemporanea*, Roma, Carocci, 2012.

<sup>42</sup> NADIA MARIA FILIPPINI, *Generare, partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta*, Roma, Viella, 2017, pp. 266-271.

<sup>43</sup> ILARIA PAVAN, *Una premessa dimenticata. Il Codice penale del 1930*, in *Le radici storiche dell’antisemitismo in Italia*, a cura di Marina Caffiero, Roma, Viella, 2009, pp. 129-157.

<sup>44</sup> Cfr. ALESSANDRA GISSI, PAOLA STELLIFERI, *L’aborto. Una storia*, Roma, Carocci, 2023, cap. 2.

Una svolta netta si registrò con l'approvazione della legge n. 194/1978, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*. Giunta al termine di un decennio di politicizzazione della sessualità operata del femminismo e di una vera e propria rivoluzione dei comportamenti sessuali<sup>45</sup>, la legge 194 abrogò il titolo X del Cp e depenalizzò, in alcune circostanze, l'aborto procurato. Un duplice grimaldello permise al Parlamento di raggiungere il compromesso politico alla base della depenalizzazione parziale dell'aborto, nel pieno della stagione dei governi di solidarietà nazionale: il rispetto dell'art. 32 della Costituzione sul diritto fondamentale alla tutela della salute e il riconoscimento del valore sociale della maternità<sup>46</sup>.

Va infine sottolineato che le disposizioni del titolo X si intrecciarono nel contesto repubblicano anche con la nuova dialettica sulle politiche di *welfare*, ben testimoniata dalla complessa sorte della principale istituzione del fascismo nel settore della protezione sociale: l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia (Onmi). Creata nel 1925 con incerte finalità (assistenziali, profilattiche e igienico-sanitarie, ma anche moralizzatrici) l'Onmi incarnò la visione di Mussolini della maternità come dovere patriottico. Sottoposto a numerosi quanto insoluti tentativi di rilancio nel dopoguerra, questo ente fu infine sciolto nel 1975: mentre venivano istituiti i consultori famigliari per l'assistenza alla famiglia e alla maternità (fig. 2) e nel pieno della mobilitazione femminista per l'autodeterminazione sessuale e riproduttiva<sup>47</sup>. Fu così che asili nido e consultori, persino quelli autogestiti dalle femministe, non di rado si stanziarono nelle sedi Onmi in dismissione, risignificando questi spazi. Nella memoria dei complessi architettonici attraverso cui il fascismo ha inteso esplicitamente celebrare e tramandare sé stesso, le ex sedi Onmi costituiscono dunque elementi pregni di continuità tanto profonde quanto, molto spesso, opache.

### *Conclusioni*

Nell'attuale dibattito sull'aborto (pressoché quotidiano a livello nazionale e internazionale) è generalmente sottaciuto un elemento cruciale: ossia che in Italia la legge 194 abbia abolito una parte rilevan-

<sup>45</sup> FILIPPINI, *Generare, partorire, nascere*, pp. 282-288.

<sup>46</sup> GISSI, STELLIFERI, *L'aborto*.

<sup>47</sup> ELISABETTA VEZZOSI, *La maternità: dall'assistenza al welfare*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, pp. 222-231.

te del Cp pensato alla fine degli anni venti ed entrato in vigore nello stesso anno dell'enciclica *Casti connubii*. È invece fondamentale tenere a mente la parabola storica delle disposizioni concernenti la contraccezione e l'aborto (e più in generale la sessualità e il corpo) perché dimostra in maniera eclatante quanto tra l'Italia fascista e quella democratica vi siano state continuità significative nella definizione formale di una diversa sfera di diritti e di autodeterminazione tra donne e uomini<sup>48</sup>.

L'eco di queste continuità risuona nel presente. Nel 2007 le storiche Nadia Filippini e Anna Scattigno hanno dato alle stampe un volume miscelaneo intitolato *Una democrazia incompiuta*: una definizione efficace per descrivere il percorso a ostacoli verso una piena cittadinanza politica iniziato alle origini dello Stato-nazione. Sebbene il focus dei saggi fosse sulla presenza femminile in Parlamento e nei governi locali, la formula della "democrazia incompiuta" era e rimane ancora oggi calzante per indicare il rapporto delle donne con la giustizia e con la politica. Un rapporto che ha trovato nel secondo dopoguerra uno snodo cruciale. Le continue lotte per l'acquisizione dei diritti civili hanno infatti posto tra gli obiettivi più impellenti (ma per nulla immediati) una più compiuta attuazione dei principi costituzionali e dei valori di uguaglianza e libertà espressi dalla Resistenza<sup>49</sup>, rendendo la fase post-costituzionale un ambito di studio ancora fertile per l'analisi della storia repubblicana.

Non che la transizione postfascista possa essere considerato un terreno insondato, tutt'altro: in passato è stata approfondita in rilevanti studi e da autorevolissimi storici e ancora oggi sollecita e rinnova le domande della storiografia<sup>50</sup>. Eppure, il ricchissimo patrimonio della storia sociale e politica delle donne non pare adeguatamente messo a frutto in questo ambito di studi per il quale, invece, l'adozione della categoria analitica di genere può dare un contributo euristico prezioso in grado di illuminare le ambivalenze dei processi di modernizzazione

<sup>48</sup> BETTA, *Identificazioni di genere*, p. 275.

<sup>49</sup> *Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, a cura di Nadia Maria Filippini, Anna Scattigno, Milano, FrancoAngeli, 2007.

<sup>50</sup> CLAUDIO PAVONE, *Alle origini della Repubblica: scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995. Tra i contributi recenti: *Dal fascismo alla Repubblica: quanta continuità? Numeri, questioni, biografie*, a cura di Marco De Nicolò, Enzo Fimiani, Roma, Viella, 2019; ANTONELLA MENICONI, GUIDO NEPPI MODONA, *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, Bologna, il Mulino, 2022.

e di nazionalizzazione, valutare le progressive estensioni e modificazioni del concetto di cittadinanza, vagliare le cesure storiografiche più consolidate e, infine, cogliere le persistenze di lunghissimo periodo.

Per quanto riforme rilevanti siano state approvate soprattutto negli anni Settanta – quando è stata messa sotto accusa quella «discrasia tra uguaglianza nella sfera pubblica e inferiorità nella sfera privata sancita dalla Costituzione»<sup>51</sup> – una situazione di incompleta sovranità delle donne sui propri corpi continua a operare. Penso alle continue polemiche sulla legge 194/1978 che celano più o meno velatamente il proposito di controllare la riproduzione che, in tutto il mondo occidentale, accomuna i partiti della destra radicale e i movimenti cristiano-conservatori, decisi a giocare su questo terreno la loro partita identitaria<sup>52</sup>. Ma penso anche a una questione annosa, sebbene meno “rumorosa”, rimasta irrisolta dal 1975: quella relativa alla trasmissione del cognome della madre<sup>53</sup>.

L'Italia è stata condannata nel gennaio 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per le norme che trasmettono automaticamente il cognome del padre a figli e figlie. Nel 2022 queste norme sono state giudicate illegittime anche da una sentenza della Corte costituzionale che ha aperto la strada alla possibilità di attribuire anche il cognome materno con il consenso del padre (pur senza prevedere la possibilità di attribuire il cognome materno in via esclusiva). Eppure, siamo ancora in attesa di interventi legislativi adeguati che pongano definitivamente rimedio ai residui di questa discriminazione che è oltre modo emblematica, dal punto di vista simbolico, della persistenza di residui patriarcali nella nostra società, della parzialità del discorso giuridico e della sua strumentalità alla perpetuazione delle disparità di potere tra i generi.

<sup>51</sup> ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica*, p. 200.

<sup>52</sup> GIORGIA SERUGHETTI, *L'antiabortismo come battaglia identitaria: la destra radicale e il corpo delle donne*, «Ácoma», 25 (2023), pp. 104-128.

<sup>53</sup> ANGIOLINA ARRU, *Il cognome paterno*, «Bollettino di Clio», 13 (2020): <https://www.clio92.org/2021/01/17/il-cognome-paterno-di-angiolina-arru/>.

## ABSTRACT

Malgrado la Costituzione avesse sancito la piena cittadinanza femminile e il principio di parità giuridica tra uomini e donne, le applicazioni legislative furono molto lente e tardive, sia sul piano civile che su quello penale.

L'intervento si focalizzerà in particolare sulle dissimmetrie tra i generi presenti nel Codice penale "Rocco" varato nel 1930 e transitato nell'Italia repubblicana e, nello specifico, approfondirà la storia dell'attenuante della causa d'onore.

Nella cultura politica e giuridica fascista, l'enfasi sulla funzione riproduttiva delle donne viene accompagnata dalla tutela di un senso dell'onore di stampo sessuale che presuppone il controllo dei corpi femminili da parte degli uomini della famiglia, di una comunità e, in generale, della società. Il legislatore fascista prevede dunque, alla fine degli anni Venti, che una serie di reati (considerati lesivi della moralità pubblica e del buon costume) siano meritevoli di indulgenza se compiuti per difendere l'onore proprio o della propria famiglia. Tra questi, il cosiddetto "delitto d'onore", il "matrimonio riparatore", ma anche l'aborto e l'infanticidio «per causa d'onore».

Obiettivo della relazione è mostrare continuità e discontinuità tra Fascismo e Repubblica, a partire dal modo in cui l'attenuante della causa d'onore - così fortemente connotata dal regime fascista - viene risemantizzata nella nuova Italia repubblicana, fino all'approvazione della legge n. 442/1981, *Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*.

This article looks at post-Fascist Italy from the perspective of women's and gender history, highlighting the ambivalences of the post-WWII period. The 1948 Constitution recognised full political citizenship rights to women and declared the principle of equality between the sexes. Nonetheless, elements of discrimination - often with deep roots - continued to shape women's relationship with the law, even in the new democratic context. The focus is on the conception of the family, on attempts to control sexuality and reproduction, and on the asymmetries of power between genders which were codified by the Fascist Civil Code of 1942 and the "Rocco" Penal Code of 1930, both carried over into the Republican era. Analysing efforts to reshape demography and social reproduction during the first thirty years of democracy, the article will assess elements of continuity and change between Fascism and the Republic when it comes to women's rights and, more generally, to the processes of modernisation, nationalisation and the progressive extension of the concept of citizenship.



1. Manifesto dell'Unione donne italiane, 8 marzo 1967 (Archivio digitale dell'Udi, Fondo manifesti dell'Udi: <https://archiviodigitale.udinazionale.org/1967-parlamento-approvi-queste-leggi/>)



2. Fotografia del Consultorio familiare del comune di Napoli, quartiere Miano, presso una ex sede Onmi, 1981 (Archivio delle memorie delle donne di Napoli: <http://donnedinapoli.coopdedalus.org/7806/consultorio-familiare-presso-la-sede-dellex-onmi/>)

Finito di stampare  
per i tipi della Tipografia  
Grafiche Veneziane soc. coop.  
Venezia - dicembre 2024